

## COMUNE di PARONA (Prov. di Pavia)

#### **COPIA**

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7	OGGETTO:	IMPOSTA	MUNICIPALE	PROPRIA
Data 22-04-2020	(IMU). APPR ESENZIONI I		ALIQUOTE, DE ANNO 2020	FRAZIONI,

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventidue** del mese di **aprile** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione.

#### Su numero 11 componenti risultano

Lorena Marco	Sindaco	Presente
Bovo Massimo	Consigliere	Presente
Camera Alessandro	Consigliere	Presente
Moretti Morena	Consigliere	Presente
Ambrosetti Claudio	Consigliere	Presente
Lawson Fabiola Anais Pia Anoko	Consigliere	Presente
Pontel Matteo	Consigliere	Presente
Bontempelli Alessandra	Consigliere	Presente
Bianchi Gianbattista	Consigliere	Presente
Colli Silvano	Consigliere	Assente
Soffritti Renato	Consigliere	Presente

Totale presenti n. 10

Totale assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Visco Dott. Maurizio Gianlucio

Il Presidente Sig. Lorena Marco nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in SEDUTA Segreta ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



## COMUNE di PARONA (Prov. di Pavia)

# PROPOSTA N. 7 ASSESSORATO PROPONENTE: BILANCIO/PERSONALE ASSESSORE Lorena Marco

### OGGETTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI, ESENZIONI E SANZIONI - ANNO 2020

La seduta, per l'emergenza sanitaria in corso dovuta al Covid-19, si svolge senza la presenza del pubblico, ai sensi di quanto previsto dalle attuali Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, che vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Ai Consiglieri Comunali presenti, tutti dotati di mascherina, prima dell'accesso alla sala consiliare, è stata misurata la temperatura e per ognuno di loro è stata garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### **VISTA** la suindicata proposta di deliberazione;

#### Il Sindaco relaziona brevemente;

Intervengono il Consigliere Soffritti e il Consigliere Bianchi che fa una breve dichiarazione e ricorda che già da qualche anno è sicuramente necessario aggiornare in negativo i valori IMU delle aree fabbricabili in quanto non rappresentano il vero valore reale commerciale attuale;

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; **CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 1, comma 779 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il triennio 2020/2022, è stato differito al 31 marzo 2020;

**RICHIAMATO** il decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il triennio 2020/2022, è stato differito ulteriormente al 30 aprile 2020;

VISTO il decreto-legge del Ministero dell'Interno del 17 marzo 2020 n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, il quale in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al 31 maggio 2020;

VISTO l'art.1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2020) che a decorrere dall'anno 2020 abolisce l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e stabilisce che l'imposta municipale propria (IMU) viene disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della Legge sopra menzionata;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 744, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio e per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

**TENUTO CONTO** che le aliquote IMU sono determinate ai sensi dell'articolo 1, commi dal 748 al 755 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

**RITENUTO** di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2020, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 26.02.2020 di individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2020 da parte dei relativi soggetti passivi;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lettera c), punto 6, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il Comune può considerare direttamente adibita ad abitazione principale, prevedendo quindi la non applicazione del tributo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 748 e la detrazione di cui al comma 749 della succitata Legge 27 dicembre 2019 n. 160, le seguenti tipologie:

 a) L'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare, rientrante nella categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo previsto nell'articolo 1, comma 749, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 1, comma 778, della Legge n. 160/2019, il Comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa;

**CONSIDERATO** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria e le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

**DATO ATTO** dell'articolo 1, commi n. 774/775, L. 160/2019 in materia di applicazione delle sanzioni dell'imposta municipale propria (IMU);

**RICHIAMATA** la deliberazione della G.C. n. 15 del 26.02.2020 di proposta al Consiglio Comunale per la determinazione dell'Imposta Municipale propria (IMU). Approvazione aliquote, detrazioni, esenzioni e sanzioni-Anno 2020;

**RITENUTO** di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 entro i termini di legge;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**VISTO** 1'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Il testo integrale della discussione di questo punto all'O.d.G. è registrato su supporto DVD-RV ed è depositato agli atti, ai sensi degli artt. 42 e 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari;

Con voti n. 8 favorevoli e n. 2 contrari (Soffritti, Bianchi),

#### **DELIBERA**

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di applicare**, per l'anno 2020, le aliquote relative all'imposta municipale propria IMU, come di seguito specificato:
- ALTRI FABBRICATI (esclusi quelli appartenenti al gruppo catastale "D"), AREE EDIFICABILI: 8,6 per mille;
- **TERRENI AGRICOLI:** 7,6 per mille;

- UNITÀ IMMOBILIARE, RIENTRANTE NELLA CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 ED A/9 ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (C/2 C/6 C/7 nel limite di una per categoria): 5 per mille;
- FABBRICATI APPARTENETI AL GRUPPO CATASTALE "D" (esclusi "D-10"): 10 per mille, di cui aliquota pari a 7,6 per mille di competenza dello Stato;
- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1994, N. 133 "D/10" (inclusi fabbricati di categoria diversa con annotazione catastale di ruralità): 1 per mille;
- FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI: 1 per mille;
- 3) di stabilire per l'unità immobiliare, rientrante nella categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (C/2 C/6 C/7 nel limite di una per categoria) e per agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le detrazioni d'imposta secondo gli importi previsti nell'articolo 1, comma 749, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- **4) di dare atto** che le aliquote e detrazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente dispositivo decorrono dal 1° gennaio 2020;
- 5) di prendere atto della deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 26.02.2020 di individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2020 da parte dei relativi soggetti passivi;
- **6) di considerare**, alla luce delle disposizioni dettate dell'articolo 1, comma 741, lettera c), punto 6, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, direttamente adibita ad abitazione principale, prevedendo quindi la non applicazione del tributo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 748 e la detrazione di cui al comma 749 della succitata Legge 27 dicembre 2019 n. 160, alle seguenti tipologie:
  - a) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare:
- 7) di applicare ai sensi dell'articolo 1, comma n. 774, L. 160/2019, in caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
- **8) di applicare** ai sensi dell'articolo 1, comma n. 775, L. 160/2019, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
- 9) di applicare ai sensi dell'articolo 1, comma n. 775, L. 160/2019, in caso di infedele dichiarazione, la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;

- **10) di applicare** ai sensi dell'articolo 1, comma n. 775, L. 160/2019, in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, la sanzione di euro 100;
- **11) di applicare** ai sensi dell'articolo 1, comma n. 775, L. 160/2019, in caso di risposta al questionario, oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, la sanzione di euro 50;
- 12) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 767 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- **13) di individuare** quale responsabile per l'applicazione della disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) il responsabile del servizio finanziario/tributi;
- **14) di dichiarare** il presente atto, con voti n. 8 favorevoli e n. 2 contrari (Soffritti, Bianchi), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

#### PARERI SULLA DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

PARERE: Favorevole

Data: 16-04-2020 Il Responsabile del Servizio

**Dott.ssa Samantha Pertile** 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

PARERE: Favorevole

Data: 16-04-2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario

**Dott.ssa Samantha Pertile** 

Letto, approvato e sottoscritto.

#### IL SINDACO F.to Marco Lorena

#### IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

	DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE			
Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorno consecutivi dal 24-04-2020 al 09-05-2020				
Addì 24-04	-2020			
	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio			
La presente	deliberazione è copia conforme all'originale.			
Addì 24-04	-2020			
	IL SEGRETARIO COMUNALE Visco Dott. Maurizio Gianlucio			
	DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'			
La presente	deliberazione:			
X	E' esecutiva il 04-05-2020 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:			

 $\times$ Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio